

10-11-2020

DECRETO RISTORI BIS, BARETTA (SOTTOSEGR. MEF): “GLI INDENNIZZI ANDRANNO A FAVORE DI TUTTE LE ATTIVITÀ CHE SONO STATE COSTRETTE A CHIUDERE DAL DPCM”


(AGIMEG – 10/11/2020)

“Tra oggi e domani arriveranno i primi ristori per le aziende che ne hanno fatto richiesta. L’Agenzia delle Entrate aveva già acquisito i loro Iban e quindi dovrebbe essere un processo piuttosto celere. Con il Decreto Ristori bis abbiamo provveduto ad allargare la platea delle aziende che ne hanno diritto e c’è ancora la possibilità di chiedere gli indennizzi”. E’ quanto afferma in un’intervista ad inBlu Radio il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, Pier Paolo Baretta, in merito ai decreti Ristori varati dal Governo. “I provvedimenti economici seguono quelli sanitari e i ristori andranno a favore di tutti coloro che sono stati costretti a chiudere dai Decreti del Presidente. In questo momento abbiamo dato la priorità nei confronti di queste attività, ma in seguito terremo conto di tutte quelle imprese che stanno subendo forti cali di fatturato a causa della pandemia pur potendo rimanere aperti. Credo che faremo un intervento a questo proposito nella prossima Legge di Bilancio. Ribadisco che le stime della NadeF sono ancora valide alla luce delle nostre manovre, ma ora dovremo affrontare la Legge di Bilancio e stabilire il quadro per il 2021. Infine, se sarà necessario chiederemo un ulteriore scostamento di bilancio al Parlamento”.

SOSPENSIONE VERSAMENTO IVA E RITENUTE ANCHE PER GIOCHI E SCOMMESSE. SI TORNA A PAGARE IL PROSSIMO ANNO
(JAMMA – 10/11/2020)

Il decreto Ristori bis sospende su base nazionale i versamenti di Iva e ritenute in scadenza il 16 novembre.

Con l’articolo 7 del decreto infatti, il governo interviene non solo sulle regioni rosse ma su tre differenti fronti per sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 novembre.



Anche in questo caso la modalità di restituzione delle imposte congelate, come scrive Italia Oggi, clona le precedenti disposizioni. I versamenti sospesi infatti, come indicato al terzo comma del decreto, potranno essere effettuati senza l'applicazione di sanzioni od interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (la prima sempre con scadenza 16/3).

I tre fronti delle sospensioni. Il primo fronte di sospensioni sarà su base nazionale e riguarderà tutti i soggetti che esercitano le attività economiche interessate dalla chiusura totale stabilita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Si tratta dei c.d. parchi tematici e di divertimento, sale mostre, palestre, piscine, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, cinema, teatri discoteche, sale da ballo.

Il secondo fronte invece è riservato alle imprese che esercitano le attività dei servizi di ristorazione.

In questo caso lo stop dei versamenti è concesso unicamente ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto.


Stiamo parlando delle cosiddette regioni arancioni (attualmente Puglia e Sicilia e con l'ordinanza di ieri del ministro della salute, Roberto Speranza, anche Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, e Umbria) e rosse (attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta), ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpcm del 3 novembre 2020.

Il terzo intervento sospensivo è invece fissato unicamente per i «residenti» delle regioni rosse ovvero quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (ai sensi dell'articolo 3 del dpcm del 3 novembre).

Lo stop sarà concesso a tutte le attività chiuse per effetto del dpcm individuate nell'allegato 2 al decreto in commento (le attività di commercio al dettaglio ritenute non indispensabili) ed ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

Come specificato all'articolo 1 del decreto la sospensione riguarderà unicamente i versamenti i cui termini scadono nel mese di novembre 2020 ovvero:

-quelli relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;



-quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto (ovvero il versamento di competenza dei mesi luglio-agosto-settembre per i contribuenti in «trimestrale» e del mese di ottobre per i «mensili»)Per il bilancio dello Stato non si tratta di una spesa ma la sospensione genera unicamente uno slittamento del flusso delle entrate quantificato in 549 milioni di euro per l'anno 2020.

TAR LAZIO: IL CONCESSIONARIO HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE CHE L'ESERCENTE È AUTORIZZATO AD OSPITARE SLOT MACHINE (PRESSGIOCHI – 10/11/2020)


Il Tar Lazio ha oggi respinto il ricorso promosso da Snaitech contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo alla penale comminata dall'Agenzia per non aver – nel 2011 – verificato il possesso da parte dell'esercente presso il quale erano collocate slot machine collegati alla propria rete telematica delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 0 88 del Tulps. La concessionaria di rete sarebbe venuta meno, quindi, agli obblighi previsti dalla convenzione di concessione.


La convenzione di concessione, prevede tra gli obblighi concessori, quello disegnato dall'art. 3, comma 5 che impone al concessionario di accertare il possesso da parte del titolare del pubblico esercizio presso il quale sono collocati gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. collegati alla rete telematica del concessionario, delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 0 88 del Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773.

Per il giudice amministrativo, l'amministrazione ha correttamente contestato alla ricorrente la presenza di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del Tulps presso il pubblico esercizio menzionato, posto che lo stesso è risultato sprovvisto degli appositi titoli autorizzatori (licenza di cui all'art.86-88 del TULPS), invitando contestualmente a procedere alla rimozione degli apparecchi suddetti.

Né può essere seguito quanto controdedito dall'esponente società, la quale ha assunto di aver adempiuto ai propri obblighi convenzionali avendo verificato per tale esercizio il rilascio dell'autorizzazione ex art.86 del TULS per l'attività di sala giochi. Invero, la prescritta autorizzazione risulta esser stata rilasciata solo in data 13 gennaio 2011, mentre la violazione accertata, come risulta dal verbale elevato dal Comando compagnia di Afragola della Guardia di Finanza, risale al 17 ottobre 2010.

In sostanza, la SNAI non avrebbe dovuto installare gli apparecchi senza aver previamente accertato la presenza delle necessarie autorizzazioni di P.S.





Va ribadito che l'art. 6 della suddetta convenzione di concessione — “Contenuti del contratto con l'esercente” — con specifico riferimento ai titolari degli esercizi, ove sono posti gli apparecchi da gioco, consente al concessionario di connettere alla rete telematica soltanto gli apparecchi installati presso gli esercizi i cui titolari siano in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 86 od 88 del TULPS nonché dei requisiti previsti da/ decreto dei terzi incaricati della raccolta.

Il contestato provvedimento di irrogazione della penale de quo resiste dunque alle censure di parte ricorrente, essendo in linea con l'art. 27, comma 5-quater della convenzione il quale prevede che “Per gli inadempimenti del concessionario agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, ovvero dalla convenzione di concessione, AAMS può applicare, ove non altrimenti sanzionato, una penale da un minimo di euro 1.000(mi/le) ad un massimo di euro 10.000(diecimila)”, quantificandola nella somma di € 3.000,00 (€ tremila/00).

La contestata violazione emerge, giova ribadire — conclude il Tar — (in ciò respingendosi le doglianze esposte in ricorso che si fondano anche sul successivo dissequestro operato dalla Guardia di Finanza), dai verbali di accertamento e di sequestro della Guardia di finanza — Comando compagnia di Afragola del 17 ottobre, sottoscritti dalla parte stessa e muniti di fede privilegiata, nonché dagli estratti della banca dati AAMS — Sogei”.


CANONI BINGO, UDIENZA IN CORTE COSTITUZIONALE IL 23 FEBBRAIO 2021

(GIOCONEWS – 10/11/2020)

La Corte costituzionale fissa l'udienza per la discussione della legittimità del canone relativo alla proroga tecnica delle concessioni per il bingo al 23 febbraio 2021.

È stata fissata al 23 febbraio 2021 l'udienza pubblica alla Corte costituzionale per la discussione della legittimità del canone relativo alla proroga tecnica delle concessioni per il bingo.

Sotto la lente l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), che ha modificato il comma 636 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), innovando la disciplina del regime di proroga tecnica delle concessioni scadute o in scadenza, con l'ulteriore innalzamento della somma dovuta mensilmente da parte dei concessionari che intendano partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione.



La Corte costituzionale aveva affrontato il tema a febbraio 2020 invitando l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il ministero dell’Economia e delle finanze a fornire una relazione informativa “sul concreto assetto del mercato della raccolta del bingo, con particolare riferimento ai profili economico-finanziari relativi alla genesi e all’applicazione della disposizione censurata” per poter valutare la legittimità della proroga tecnica alle concessioni.



Viale Primo Maggio (ang.
Via M. de Petti)
80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



info@agsi.it



www.agsi.it